



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Crotone

88900 Crotone (Kr) Via Miscello da Ripe n° 5 – tel. 09626116 fax 0962902094
e mail: crotone@guardiacostiera.it – sito web: www.crotone.guardiacostiera.it

Ordinanza n° 11/2009

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Crotone

- CONSIDERATO** che nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Crotone esistono numerose scogliere poste a difesa della costa e/o degli abitati costieri, posizionate sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di riva;
- RITENUTO** che le suddette opere presentano elementi di pericolosità meritevoli di attenzione ai fini del sicuro svolgimento di tutte le attività connesse ai pubblici usi del mare, e in particolare, per le attività di balneazione;
- VISTA** l'ordinanza di sicurezza balneare n° 30/2007 in data 29 maggio 2007 di questa Capitaneria di Porto con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti del mare in genere, connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Crotone, che comprende il territorio dei Comuni di Crucoli, Cirò, Cirò Marina, Melissa, Strongoli, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Belcastro, Botricello, Cropani e Sellia Marina;
- VISTA** L'Ordinanza n°42/2008 del 29.07.2008 di questa Capitaneria di porto;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare che qui si richiamano integralmente;
- CONSIDERATA** la necessità, allo scopo di garantire la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di interdire l'accesso alle suddette opere di difesa, nonchè vietare la balneazione, il transito, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca comunque esercitata e ad ogni altra attività connessa al pubblico uso del mare, nei tratti di mare antistanti i litorali dei Comuni di Crucoli, Cirò, Cirò Marina, Melissa, Strongoli, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Belcastro, Botricello, Cropani e Sellia Marina interessati dalla presenza delle opere stesse;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA:

Articolo 1

Con decorrenza immediata, è vietato transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, posizionate in mare sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di riva; nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare.

Articolo 2

Le zone di mare antistanti i litorali di Crucoli, Cirò, Cirò Marina, Melissa, Strongoli, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Cutro, Belcastro, Botricello, Cropani, Sellia Marina interessati dalla presenza di opere di difesa della costa e/o dell'abitato costiero, per un'ampiezza di mt. 10 da esse, sono interdette alla balneazione, al transito, all'ormeggio, all'ancoraggio, alla pesca comunque esercitata e ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare.

Articolo 3

E' fatto obbligo ai Sig.ri Sindaci dei Comuni costieri sopra elencati, in qualità di Ufficiali di Governo ai sensi dell'art. 50 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, a salvaguardia della pubblica incolumità, vietare l'accesso alle opere di difesa della costa situate sugli arenili e/o comunque radicate a terra anche se aggettanti in mare (pennelli di difesa perpendicolari alla linea di costa, ecc...), disponendo per l'apposizione della prevista segnaletica monitoria.

Articolo 4

La presente ordinanza sostituisce ed abroga ogni altra contrastante norma e/o provvedimento precedentemente emanato in materia da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 5

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti/sanzionati ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 53 del D. Lgs.171/05 ovvero dell'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 6

L'Ordinanza n° 42/2008 del 29.07.2008 è abrogata.

Articolo 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà pubblicizzata mediante affissione all'Albo d'Ufficio ed inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web www.crotone.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tra gli operatori del mare.

Crotone, lì 18/03/2009

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MELI